Tribunale Taranto, penale

Sentenza 11 maggio 2020, n. 202

Integrale

Reato di stalking - Reato di danno e di evento - Configurabilità - Reiterazione - Sufficienza di due episodi - Reciprocità dei comportamenti molesti - Effetti - Motivazione da parte del giudice

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

PRIMA SEZIONE PENALE

in composizione monocratica

Il Giudice, Dr.ssa Sara Gabellone, all'udienza del 27.01.2020,

con l'intervento del Pubblico Ministero, Dr.ssa St.Pa.,

l'assistenza del Cancelliere Qu.Da.,

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

ME.PA., nato (...);

PE.MA., nata (...);

ME.VI., nato (...);

MA.CE., nata (...);

FU.FR., nato (...);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 29.2.2012, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, all'esito delle indagini preliminari, disponeva la citazione diretta a giudizio di Me.Pa., Pe.Ma., Me.Vi., Ma.Ce. e Fu.Fr. affinché rispondessero tutti del reato di cui all'art. 588 c.p. e Me.Pa., Fe.Ma. e Fu.Fr. anche del reato di cui agli artt. 582-585 c.p. e i primi due anche del reato di cui all'art. 612 bis c.p. ai danni di Me.Vi. e Ma.Ce..

All'udienza del 3.07.2012, Me.Vi. e Ma.Ce. si costituivano parti civili e, dichiarato aperto il dibattimento, il processo veniva rinviato all'udienza del 4.10.2012, nel corso della quale le parti formulavano le proprie richieste di prova; il Tribunale ammetteva le richieste di prova formulate dalle parti, acquisiva il referto medico di Ma.Ce. del 2.12.2010 del Pronto soccorso dell'ospedale Gi. di Manduria, nonché quello relativo a Me.Vi. dello stesso giorno e rinviava il processo all'udienza del 28.3.2013. All'udienza del 28.3.2018, su richiesta di rinvio del difensore degli imputati per concomitante impegno professionale, con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60, il processo veniva rinviato all'udienza del 27.6.2018

concomitante impegno professionale, con sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60, il processo veniva rinviato all'udienza del 27.6.2013 e poi per disposizioni del Presidente della sezione penale all'udienza del 23.10.2013 dinanzi ad altro magistrato, e poi di nuovo all'udienza del 2.12.2013 dinanzi a diverso magistrato e ancora all'udienza del 3.2.2014 dinanzi a diverso magistrato.

Stante l'assenza dei testi all'udienza del 3.2.2014 il processo veniva rinviato all'udienza del 19.5.2014 e poi per assenza del magistrato titolare del ruolo all'udienza del 16.2.2015.

All'udienza del 16.2.2015, stante il mutamento del giudice persona fisica, il processo regrediva alla dichiarazione di apertura del dibattimento e venivano rinnovate le richieste di prova. Si procedeva all'esame dei testi Ze.Gi. e degli imputati Ma.Ce. e Me.Vi., questi ultimi ai sensi dell'art. 210 c.p.p. All'udienza del 30.11.2015, i difensori delle parti aderivano all'astensione indetta dall'Unione Camere Penali ed il processo veniva rinviato all'udienza del 17.10.2016, con sospensione dei termini di prescrizione per dieci mesi e 17 giorni.

All'udienza del 17.10.2016, si escutevano i testi Mo.Ro. e Li.Ca., con rinuncia da parte della difesa del teste Ad.Gi. e conseguente revoca dell'ordinanza ammissiva della prova.

Alla successiva udienza del 10.4.2017, i difensori delle parti aderivano all'astensione indetta dall'Unione Camere Penali ed il processo veniva rinviato all'udienza del 12.2.2018, con sospensione dei termini di prescrizione per dieci mesi e 2 giorni.

All'udienza del 12.2.2018, gli imputati Pe. e Me.Pa., quest'ultimo presente, nominavano proprio difensore l'avv. Qu. che chiedeva un termine a difesa, concesso dal Tribunale, con conseguente rinvio del processo all'udienza del 28.5.2018.

In tale udienza, stante il mutamento del giudice persona fisica il processo regrediva alla dichiarazione di apertura del dibattimento e le parti rinnovavano le richieste istruttorie e non prestando il consenso alla rinnovazione del dibattimento mediante lettura dei verbali delle prove già assunte, il Tribunale disponeva procedersi all'esame del teste Di.Gi. presente e rinviava poi il processo per la nuova escussione dei testi del p.m., individuando come udienza quella del 16.7.2018 e su istanza delle parti la diversa udienza del 14.1.2019, con sospensione dei termini di prescrizione per cinque mesi e ventotto giorni. All'udienza del 14.1.2019 si procedeva al nuovo esame di Ma.Ce., Me.Vi., Ze.Gi., Li. Carmelo e il processo veniva rinviato all'udienza del 29.4.2019. All'udienza del 29.4.2019 si escuteva il teste Mo.Ro. e si rinviava il processo all'udienza del 8.7.2019, nel corso della quale la difesa di Me.Pa. depositava documentazione, acquisita dal Tribunale, e si procedeva all'esame di Me.Pa. e di Me.An.. Il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 23.09.2019 e su istanza dell'avv. Qu., difensore degli imputati Me.Pa. e Pe., all'udienza del 20.01.2020, con sospensione dei termini di prescrizione per tre mesi e 27 giorni.

Nel corso della successiva udienza, terminata l'istruttoria, venivano dichiarati utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti all'interno del fascicolo per il dibattimento. All'esito della discussione, le parti concludevano come da richieste riportate in epigrafe e si disponeva un rinvio per repliche del P.M.. All'udienza del 27.1.2020, visti gli artt. 544 e ss. del c.p.p. veniva data lettura del dispositivo, con un termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

MOTIVAZIONE

2. Tanto premesso, si riportano gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, prima di procedere al loro vaglio critico.

Il teste Mo.Ro. ha riferito quanto segue.

Svolgendo l'attività di guardia giurata, in data 2.12,2010, mentre era in servizio pomeridiano di ronda dalle 14.00 alle 22.00, transitando su via De Gasperi in Avetrana, Mo.Ro. udì dalla vicina via (...) delle urla, sicché si avvicinò per vedere cosa stava accadendo, appurando che in mezzo alla strada vi erano delle persone che si stavano litigando, gridando e bestemmiando. Accerchiati da una folla, dinanzi a due vetture una fiat (...) ed una (...), vi erano Me.Pa., Me.It., le rispettive mogli, Fr.Fu. e Gi.De.. In particolare Fu.Fr., era di spalle e cercava di trattenere Me.Pa., il quale tirava i capelli a Ma.Ce., moglie del fratello Me.Vi., che era riversa a terra ed urlava dal dolore. Il Mo. si attivò per separarli e Ma.Ce. venne soccorsa in una abitazione limitrofa, dove la seguiva anche il marito; nel frattempo Me.Pa. e la moglie Pe.Ma., ricominciarono ad azzuffarsi con Fu.Fr., sicché il Mo. intervenne di nuovo per separarli nonostante questi continuassero nelle offese reciproche, sino al sopraggiungere dell'ambulanza - i cui operatori prestavano assistenza a Ma.Ce. - e del vigile urbano Ca.Li..

Il teste Ca.Li. ha dichiarato quanto segue.

A seguito di una segnalazione dei Carabinieri di Avetrana, il vigile Um.Li. si recò in Via (...), ove vi erano due autovetture una ford (...) di colore grigio che aveva la parte anteriore poggiata sulla parte posteriore di una (...); la (...) era condotta da Me.Vi., mentre la (...) da Me.Pa.. Non si notavano danni alle autovetture, ma furono i Carabinieri a fare i successivi accertamenti. Il teste Li. si occupò di far defluire il traffico ed apprese dalla guardia giurata Mo. che poco prima vi era stata una colluttazione tra i due germani Me.. Sopraggiunse un'autoambulanza per soccorrere Ma.Ce., mentre Me.Pa. e Pu.Ma., fermi dinanzi all'autovettura, chiedevano l'intervento dei Carabinieri.

Il teste Ze.Gi., Carabiniere in servizio presso la stazione di Avetrana, ha riferito che sopraggiunse a seguito della chiamata del vigile urbano, che

era stato inviato in Via (...) a seguito di un sinistro stradale, segnalato da Me.Pa.. Al suo arrivo le autovetture si trovavano adagiate l'una sull'altra, nello stesso senso di marcia, senza gravi danni ma solo leggere ammaccature. Erano presenti i due germani Me. e Fu.Fr.. Sul posto apprese che vi era stata una lite e procedette poi ad escutere a sommarie informazioni Mo.Ro..

Il teste Di.Gi. ha dichiarato che in data 2.12.2010, appena terminato di pranzare, udì delle urla provenire dalla strada ed affacciatosi dalla finestra della sua abitazione notò quattro persone avvinghiate a terra, che identificò in Me.Vi., Me.Fr. e le mogli Ma.Ce. e Pe.Ma.. Ma.Ce. gridava dal dolore, perché Fe.Ma. le tirava i capelli e perché le usciva sangue dalla fronte. Scese immediatamente e si occupò di dividere le due signore e di soccorrere con l'aiuto di altre persone presenti la signora Ma.Ce., che venne portata nella sua abitazione, per medicarla, sino all'arrivo dell'ambulanza. Il teste ha precisato che la scena durò all'incirca un minuto, vide i quattro a terra avvinghiati, gli uomini e le donne tra di loro, ma non vide pugni, calci o altro. Fu.Fr. era presente ma non era avvinghiato con gli altri soggetti. Successivamente al soccorso di Ma.Ce. anche il marito, Me.Vi., si era occupato della moglie e nel frangente il Di. udì Me.Fr. e Fe.Ma. rivolgere delle frasi offensive nei confronti di Me.Vi. e Ma.Ce., i quali non rispondevano atteso che erano tutti impegnati nel soccorso della donna.

Il teste ha dichiarato di avere buoni rapporti con entrambi i fratelli e che non aveva mai lavorato per il Me.Vi., ma solo in una occasione aveva raccolto con lui delle olive da un terreno in Nardo. Ha negato poi di essere a conoscenza di una denuncia nei suoi confronti da parte di Me.Pa..

Il teste Me.An. ha dichiarato di essere figlio di Me.Fr. e di aver appreso al telefono dal padre che era stato coinvolto in un sinistro stradale con lo zio Me.Vi.. Giunto sul luogo aveva notato i danni delle autovetture. Il teste ha ricordato che i rapporti con lo zio Me.Vi. e la zia Ma. erano ormai tesi dal 2006 e che lo zio Me.Vi. non perdeva occasione per aggredire lui o la sua famiglia, sia con aggressioni fisiche - per le quali erano in corso procedimenti penali-, sia saccheggiando o ponendo in essere furti nei terreni di loro proprietà.

Me.Vi., imputato del reato di cui al capo a) dell'imputazione e persona offesa dei capi b) e c) della stessa, escusso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha dichiarato quanto segue.

Nel dicembre del 2010, aveva lasciato il proprio furgone da lavoro in uno spiazzo adibito a parcheggio nella zona di lavoro del cognato Fu.Fr. - addetto a degli scavi - ed aveva chiamato la moglie Ma.Ce. per farsi venire a prendere. Una volta che la moglie giunse presso il detto piazzale, notò che verso la macchina della stessa venivano lanciati dei sassolini e Me.Pa. e la moglie proferivano parole offensive verso la moglie, che però ignorò i due ed entrò nel cancello. Nell'occasione, il cognato Fu.Fr. chiese un passaggio e Me.Vi. insieme alla moglie glielo dettero; Me.Vi. si pose alla guida dell'autovettura, il Fu. accanto e la moglie si sedette dietro.

Mentre percorrevano le vie del paese, giunti in Via (...), l'auto che gli era dinanzi, la panda del fratello Me.Pa. inchiodò bruscamente al centro strada e grazie alla tempestiva frenata riuscì ad arrestare la sua marcia, sebbene adagiandosi sull'auto del fratello, ma senza provocare danni. Me.Vi. ha dichiarato di essersi accorto che quella era l'auto del fratello nel momento in cui inchiodò.

Il Me. ha dichiarato poi che scese dall'auto rivolgendo lo sguardo innanzi alla (...) per verificare per quale motivo avesse inchiodato e all'improvviso vide la moglie - la quale era in procinto di uscire dall'auto a sua volta - strattonata e tirata per i capelli dalla cognata Pe.Ma. e dal fratello. Insieme al cognato Fu.Fr. si portò dal lato della vettura ove vi erano le donne, tentando di allentare la presa del fratello dalla moglie che era sovrastata dai due che le tiravano i capelli. Me.Pa. iniziò a tirare anche il Fu., sino a quando anche con l'intervento di altre persone Me.Pa. e Pe.Ma. non lasciarono la presa e poi sopraggiunsero gli operatori del 118 e i Carabinieri.

Me.Vi. ha precisato che non ci fu mai una colluttazione vera e propria, nel senso che non si diedero colpi tra di loro, erano Me.Pa. e Pe.Ma. che tiravano calci e i capelli a Ma.Ce., strappandogli anche una ciocca di capelli. Il Me.Vi. ha precisato che lui insieme al Fu. cercò di distogliere Me.Fr. e la Pe. dall'aggressione alla moglie e nel frangente lui venne colpito con dei calci dietro la schiena. Il Fu. non colpì mai nessuno e tirò Me.Pa. per farlo desistere dall'aggressione.

Venne in aiuto un uomo, tale Di., che abitava nelle vicinanze, con il quale soccorse la moglie portandola nella sua abitazione e nel frattempo su sua indicazione un parrucchiere chiamò il 118.

Me.Vi. ha dichiarato che i rapporti con il fratello e la cognata erano ormai tesi sin dal 2006, dopo la morte della madre, quando nel momento in cui fu necessario dividere le proprietà, lui era stato estromesso e la sua famiglia "buttata in mezzo ad una strada"; da quel momento vi erano stati continui e giornalieri insulti del tipo "cornuto e bastardo" ed era sempre costretto a recarsi in campagna con altri soggetti per timore di ritorsioni dal fratello, per i cui comportamenti aveva sporto numerose denunce. In particolare, il fratello aveva rifiutato di dare al Me.Vi. la metà del frantoio dove prima lavorava e da allora ogni volta che si era recato in campagna aveva subito dei dispetti da parte del fratello e della cognata ("mi hanno arato le olive a terra, mi hanno buttato l'acqua di vegetazione della sentina, mi hanno cacciato con i bastoni, lanciando pietre" cfr. pag. 9 del verbale del 16.2.2015), tanto che doveva sempre stare attento quando andava in campagna, che se fossero arrivati sarebbe dovuto scappare. Il Me. ha dichiarato che veniva sempre insultato con il termine cornuto e che a seguito di ciò aveva avuto stati d'ansia, problemi di cuore e aveva persino cambiato abitazione andando a vivere dalla parte opposta di Avetrana "per stare lontanissimi". Il Me.Vi. ha poi dichiarato che veniva sempre minacciato e che in una occasione era andato in campagna e lo avevano cacciato con dei bastoni dicendogli "devi sparire di qua". Il terreno era appartenuto sino al 16.7.2014 ai De., con cui aveva un contratto di fitto, poi dopo questa data era divenuto di proprietà di Me.Pa.

appartenuto sino al 16.7.2014 al De., con cui aveva un contratto di fitto, poi dopo questa data era divenuto di proprietà di Me.Pa..

Ma.Ce., imputata del reato di cui al capo a) dell'imputazione e persona offesa dei capi b) e c) della stessa, escussa ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha ricostruito la vicenda come segue.

In data 2 dicembre 2010, come in altre occasioni, Ma.Ce. si stava recando presso il deposito ove il marito lasciava custodito il camion da lavoro per poterlo riportare a casa. Nel tragitto incrociò una panda con alla guida il cognato Me.Pa. e la moglie Pe.Ma., che rivide una volta giunta innanzi al deposito ove le lanciarono delle pietre e la chiamarono "puttana, zoccola, bucchinara e rovina famiglie". Il marito Me.Vi. e Fu.Fr. dall'interno del deposito, accortisi che stava accadendo qualcosa, si erano poi avvicinati al cancello, ma il Me.Fr. e la Pe. erano già andati via. Atteso che il Fu. aveva chiesto un passaggio sino alla propria abitazione, Me.Vi. si pose alla guida dell'autovettura, Fu.Fr. si pose accanto a lui sul sedile passeggero anteriore e Ma.Ce. si mise dietro sul lato destro.

La teste ha chiarito che passò dietro per gentilezza, per far stare i due uomini in macchina davanti.

Mentre transitavano in Via (...), all'improvviso l'auto dinanzi a loro, una (...) grigia, frenò bruscamente e pur frenando la loro autovettura si adagiò su quella dinanzi, che riconobbero come quella del cognato e della moglie. A quel punto Me.Pa. e la moglie Pe. scesero immediatamente dall'autovettura e, mentre anche Ma.Ce. era intenta a ascendere dall'auto - avendo già messo fuori dell'abitacolo un piede e la testa - i due si scagliarono contro di lei, prendendola per i capelli, tirandola e trascinandola per terra. Pe.Ma. le lanciò addosso anche dei caffè. Il marito Me.Vi. e il cognato Fu.Fr. accorsero subito per poter allontanare Me.Pa. e Pe.Ma., sicché Ma.Ce. vide sopra di sé tutte queste persone ("insomma da lì mi sono vista quattro persone su di me" cfr. pag. 18 del verbale di udienza del 16.2.2015) e poi perse i sensi. Successivamente venne portata al pronto soccorso.

La teste ha chiarito che questo episodio si inseriva in un rapporto ormai teso con i cognati e che vi erano state tantissime denunce per altri episodi, poiché veniva perseguitata dappertutto, spesso sotto casa subiva ingiurie e gesti, nonché che a seguito degli stessi episodi aveva cambiato casa trasferendosi "dall'altro capo del mondo per non trovarli".

In particolare, quanto ai rapporti ed episodi pregressi, Ma.Ce. ha dichiarato che il marito Me.Vi. aveva un frantoio con il fratello Me.Pa. e i rapporti erano sereni, sino a quando per questioni ereditarie, Me.Pa. estromise il Me.Vi. dalle proprietà, lasciandolo privo di reddito in mezzo ad una strada e con due bambine da crescere. Prima di queste tensioni, Ma.Ce. ha precisato che si recava presso i terreni anche con le donne che vi lavoravano, ma che ad un certo punto non potè più recarsi perché aveva paura; in una occasione intorno il 27-28 novembre 2010, si era recata sul fondo con delle lavoratrici e dapprima il cognato Me. le lanciò una pietra contro la macchina, poi una volta scesa, tentò di aggredirla con un bastone, chiamandola "ladra, bastarda, morta di fame, ecc", sicché dopo questi episodi lei non si recò più presso i detti terreni anche perché erano situati lontano dall'abitazione. La Ma. ha precisato che questi episodi sono stati tantissimi e che era una situazione che si protraeva da sette - otto anni.

Ma.Ce. ha dichiarato poi che il marito era stato imputato per appropriazione indebita di denaro del fratello ma era stato assolto dall'imputazione e che i cognati avevano sporto numerose denunce nei loro confronti anche per stalking, di cui non sapeva riferire l'esito.

Me.Pa., imputato in relazione ai tre capi di imputazione, nel corso del suo esame ha dichiarato quanto segue.

Quanto all'episodio del 2 dicembre 2010 ha riferito che si era posto all'inseguimento di un camion che la mattina era stato denunciato per furto di olive nel suo terreno, al fine di recuperare la targa, ma che aveva dovuto desistere dall'inseguimento poiché lo stesso era entrato in una proprietà privata, all'esterno

della quale vi era Ma.Ce. che appena lo vide iniziò ad inveire nei suoi confronti e lanciare pietre e legnetti verso la sua vettura. A quel punto allontanandosi dalla proprietà privata, vide che Me.Vi., Fu.Fr. e Ma.Ce. lo stavano inseguendo con la sua autovettura, e in Via (...), fermatosi per non urtare con il caravan che veniva dalla direzione opposta, venne tamponato dal fratello. Nel frangente la moglie di Me.Vi., Ma.Ce. aggredì sua moglie Pe.Ma., che venne tirata fuori dalla vettura, mentre lui uscito per guardare cosa era accaduto alle autovetture venne aggredito dal fratello, ma il Fu. cercò di dividerli; in quel momento si accorse che Ma.Ce. era sopra a sua moglie e le stava dando pugni. L'imputato ha precisato che lui e la moglie Pe. ebbero un comportamento meramente passivo e che Me.Vi. diede calci e pugni a lui, mentre Ma.Ce. messasi sopra a Fe.Ma. le dava pugni. L'imputato ha decisamente negato che lui e la moglie avessero usato violenza nei confronti di Me.Vi. e Ma.Ce., ma l'avevano subita e non avevano sporto denuncia su consiglio del loro legale. Me.Pa. ha dichiarato di aver riportato un morso da suo fratello e di essersi poi recato al Pronto soccorso. Ha prodotto quindi nel corso del suo esame delle foto che ritrarrebbero il morso riportato, prive di data sulla foto e riportanti dietro una data "20.1.2011", nonché delle richieste di cartella clinica presso l'ospedale di Avetrana.

Su domanda del giudice l'imputato ha dichiarato di aver subito le aggressioni del fratello e basta e che nell'attimo che è stato percosso con "calci, schiaffi, pugni, che lo(mi) ha buttato a terra, ha (ho)perso i sensi". L'imputato ha dichiarato a domanda del difensore della parte civile che aveva visto l'ambulanza soccorrere Ma.Ce..

L'imputato ha riferito che i rapporti con il fratello sono mutati dall'agosto del 2006, poiché a dire dell'imputato lui dal 1978 è proprietario del frantoio oleario e il fratello era un suo uomo di fiducia, ma non aveva nessuna carica, tanto che i conti aziendali erano intestati solo a lui Me.Pa.. Nel

frantoio sicuro e il fratello era un suo uomo di fiducia, ma non aveva nessuna carica, tanto che i conti aziendali erano intestati solo a lui. Nel 2006 ci fu un litigio atteso che il fratello Me.Vi. si era impossessato dei soldi del frantoio-cambiando un assegno -, e dal conto vi erano altri ammanchi. La gestione del frantoio, dunque, aveva causato problemi e da tale momento lui e la moglie avevano avuto un atteggiamento sempre passivo dinanzi ai danni, furti, ingiurie e minacce che Me.Vi. e Ma.Ce. avevano rivolto a lui e alla moglie; l'imputato ha riferito di non aver mai molestato o minacciato nessuno.

L'imputato ha poi descritto quanto era accaduto, a suo dire, la mattina prima del tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio. Mentre si trovava presso la sua azienda vide passare la macchina di Ma.Ce. che vedendolo lo minacciò che r avrebbe rovinato e subito dopo passò dietro di lei Me.Vi. con un camion color avana, diretto verso il fondo della azienda di proprietà di Me.Pa.. A questo punto il Me. decise di chiamare i Carabinieri che sopraggiunti, identificarono i soggetti e accertarono che Me.Vi. e Ma.Ce. stavano raccogliendo le olive dalla sua proprietà per fare le scorte di olio. Tale attività non era loro consentita atteso che non avevano alcun titolo per recarsi sui fondi.

Nel pomeriggio, passando davanti al parcheggio interno del Fu., vide la Ma. che gli gettava pietre e legna e subito dopo Me.Vi., Fr.Fu. e Ma.Ce. che si poneva in macchina per inseguirlo. In quel frangente lui tentò di seminare i suoi inseguitori, ma dovette frenare poiché c'era un camion e venne tamponato dal fratello, ottenendo poi 1.200 Euro di risarcimento per i danni subiti.

L'imputato, quanto alla presenza sul posto di altre persone, ha dichiarato che c'era un ragazzo di nome Giovanni e di cui non sapeva ricordare il cognome che aveva assistito a tutta la scena e a cui aveva detto di chiamare i Carabinieri. Nel corso del suo esame ha poi riferito di aver invitato Mo.Gi. a chiamare i Carabinieri, di avergli chiesto se aveva visto tutto e di averlo invitato a testimoniare il vero innanzi al Giudice.

Inoltre, sul posto era presente anche tale signor Di., il quale abitava nell'immediate vicinanze del tamponamento e che già conosceva perché qualche giorno prima si era recato sul suo fondo a raccogliere le olive con suo fratello, sicché aveva sporto denunce anche nei suoi confronti.

Quanto alle denunce per stalking, il Me. ha dichiarato che è stato lui ad aver subito persecuzioni da parte della famiglia del fratello e che la moglie Pe. aveva sporto delle denunce. Me.Pa. ha dichiarato che l'azienda era sempre stata solo di sua proprietà e che il fratello era un uomo di fiducia cui venivano delegate delle semplici e leggere mansioni, atteso che per problemi di salute non poteva lavorare.

Su domanda del difensore della parte civile, l'imputato ha dichiarato che nel pomeriggio aveva inseguito il camion per prendere la targa, nonostante fosse stata già identificata dai Carabinieri, perché secondo lui il camion guidato da Me.Vi. era privo di assicurazione.

3. Ebbene così ricostruita l'istruttoria dibattimentale, vanno affrontati alcuni aspetti processuali e metodologici, in virtù dei quali dovranno essere esaminati gli elementi di prova acquisisti nel corso del processo.

In primo luogo, è solo il caso di considerare che è del tutto superato il filone giurisprudenziale, secondo il quale, quando in capo ad un soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa concorra la condizione di imputato in reato collegato, la qualità di testimone prevale per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (così, tra le tante altre, Cass. Sez. 5, 11 dicembre 2008, n. 2096, De., rv 242545). Siffatto indirizzo giurisprudenziale è stato decisamente superato da altro indirizzo giurisprudenziale, che appare da condividere, secondo il quale la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore, da considerarsi collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), deve essere sentita non come teste, ma nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6, e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cioè unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Ed, infatti, come si desume dalla motivazione delle sentenze che hanno sostenuto tale indirizzo (vedi principalmente Cass. Sez. 5, 25 settembre 2007, n. 39050, Costanza, rv. 238188), premesso che per accertare la regolarità di un interrogatorio è necessario fare riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante (vedi Cass. Sez. 5, 5 dicembre 2001 - 8 gennaio 2002 e, tra le molte altre, Cass. Sez. 1, 8 novembre 2007 - 25 gennaio 2008, n. 4060, CED 239195), e, quindi, accertare se sussistessero o meno a carico dell'interessato prima della escussione indizi non equivoci di reità e se tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, va detto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'imputato di un reato connesso o collegato, non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'articolo 197 bis c.p.p., la veste di testimone assistito, sicché, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sono utilizzabili ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis (vedi, oltre la sentenza Costanza già citata anche Cass. Sez. 5, 17 dicembre 2008 - 12 gennaio 2009, Ma.; Cass. Sez. 5, 13 novembre 2008 - 19 dicembre 2008, Pe.; Cass. Sez. 6, 7 ottobre 2008 - 27 ottobre 2008, Ru.Fe.). In realtà l'art. 210 c.p.p., comma 6, prevede che alle persone imputate di un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, va dato l'avvertimento previsto dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone; in effetti l'indiziato o imputato di un reato collegato ha il diritto di assumere volontariamente la veste di testimone (Corte Costituzionale, ordinanza n. 76 del 2003). Sotto tale ultimo profilo questa Corte, specularmente, ha già avuto modo di osservare che l'ufficio di testimone ex art. 197 bis c.p.p. (e la conseguente restrizione del diritto al silenzio, evidenziata da Corte Costituzionale, ordinanza n. 265 del 2004) può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato che depongano su fatti riguardanti la responsabilità di altri, a condizione però che esse non si siano avvalse della facoltà, di cui devono essere previamente avvertite, di non rispondere anche su tali fatti, facoltà loro riconosciuta dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), cui fa espresso rinvio l'incipit dell'art. 197 c.p.p., lett. b), (rv 231851;

236556).

È appena il caso di ricordare, inoltre, che la Corte Costituzionale (C. cost., 4 giugno 2003 n. 191) ha ribadito la esigenza che anche in dibattimento siano dati gli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p.. L'evidente contrasto di giurisprudenza è stato, peraltro, di recente risolto dalle Sezioni Unite (SS.UU., 17 dicembre 2009, n. 25, De Simone Andrea), che, nel condividere il secondo orientamento segnalato, hanno stabilito che non può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del testimone assistito, il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o relativo a un reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b).

Ed allora, ritiene il Tribunale che, dovendo applicarsi la regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p. valutando la dichiarazione di tutti i soggetti che rivestivano la duplice veste di imputati e di parti offese unitamente ad altri elementi che ne confermano l'attendibilità, e non essendovi ragioni per poter attribuire in termini generali una maggiore credibilità a Me.Vi. e Ma.Ce., rispetto a quella da assegnarsi alle parti contrapposte, in particolare Me.Pa., occorre verificare se con riferimento a ciascun capo di imputazione, la dichiarazione della persona offesa trovi conferma e riscontro individualizzante in altro elemento di prova di sicura attendibilità. Da questo punto di vista, deve osservarsi che, oltre alla dichiarazione della persona offesa, occorre un qualche elemento di prova che lo riscontri non solo oggettivamente, in relazione al fatto, ma anche soggettivamente, ai fini della riconducibilità del fatto a quello specifico soggetto. Sono dunque necessari dei riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, che sia a sua volta imputata per un reato probatoriamente collegato, come nel caso di specie, atteso che tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del reato di rissa avvenuto il 2.12.2010, e Me.Pa. e Pe.Ma. sono chiamati anche a rispondere del reato di lesioni nei confronti di Me.Vi. e Ma.Ce. commesso il 2.12.2010 e di atti persecutori ai danni di questi ultimi, l'ultimo dei quali sarebbe proprio l'aggressione del 2.12.2010 come da capo di imputazione.

Sotto altro profilo, va ricordato che sebbene le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare un giudizio di colpevolezza, secondo il Supremo Consesso, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. Sez. I, 24.6.2010, n. 29572, n. 248016 e Sez. 6, 3.6.2004, n. 33162, Pa., m. 229755: nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti). Nel caso di specie Me.Vi. e Ma.Ce. si sono costituiti parte civile, sicché anche sotto un profilo di attendibilità intrinseca oggettiva e soggettiva delle loro dichiarazioni va adottato un metro di particolare rigore.

4. Il punto nevralgico da cui è necessario partire per inquadrare tutta la vicenda è senza dubbio la circostanza, pacificamente emersa, che tra Me.Vi. e Ma.Ce., da un lato, e Me.Pa. e Pe.Ma., dall'altro, vi fosse un rapporto astioso legato a problemi economici connessi alla titolarità di un fondo agricolo e di un frantoio oleario. Secondo il Me.Vi. e la moglie Ma., questo era stato estromesso dalla divisione ereditaria, il fratello si era impossessato di tutti i beni, della casa dei genitori, del frantoio e delle terre, gettando lui e la sua famiglia in mezzo ad una strada, con due bambine piccole e privi di reddito e aveva dunque offeso e minacciato sia lui che la moglie, nelle occasioni in cui si erano recati sui terreni, ovvero anche per strada.

Me.Pa. ha invece dichiarato che il fratello non aveva mai rivestito alcun ruolo all'interno dell'azienda, se non quello di suo uomo di fiducia, ma non era titolare né dei terreni né del frantoio che erano intestati solo a lui e solo a lui era intestato il conto aziendale, dal quale erano risultati degli ammanchi effettuati dal fratello, il quale nell'agosto del 2006, cambiò a suo favore un assegno destinato al frantoio oleario.

Da allora Me.Vi. era stato allontanato, non essendo titolare di alcunché, e Me.Vi. e la moglie avevano ignorato tale stato di cose, saccheggiando i terreni, facendo furti, danneggiamenti, insultando e minacciando Me.Pa. e la moglie Pe..

Di tale astio familiare ne ha dato contezza anche il figlio di Me.Pa., ovvero Me.An., il quale ha dichiarato di essere stato anch'egli destinatario delle aggressioni dello zio Me.Vi. e in tal senso anche Ma.Ce. ha riferito che di tale rancore e astio erano partecipi anche le figlie che da sempre conoscevano i rapporti con la famiglia del padre.

Da tali premesse, non può che discendere, a livello metodologico, l'imposizione di un metro improntato a particolare rigore e cautela nella valutazione delle deposizioni di tutte le parti, atteso che certamente ognuna delle stesse nel narrare la vicenda ha reso una versione che risente di tale sentimento di astio.

5. Orbene, svolta tale prodromica valutazione di insieme, va detto che il Tribunale ritiene che i necessari riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni delle costituite parte civili, sia in senso oggettivo del verificarsi delle circostanze, sia in senso soggettivo, ovvero della riferibilità delle condotte a Me.Pa. e Fe.Ma., siano emersi solo in riferimento al capo b) dell'imputazione.

In particolare, prescindendo per il momento dalle fasi precedenti al tamponamento avvenuto in data 2.12.2010, questo giudice ritiene che sulla

base delle dichiarazioni rese dal teste Mo.Ro. e dei referti di pronto soccorso in atti-prodotti dalla pubblica accusa all'udienza del 4.10.2012 -, i fatti debbano essere ricostruiti come segue. A seguito del tamponamento, ne è nata una lite nel corso della quale Pe.Ma. e Me.Pa., scagliandosi contro Ma.Ce., trascinandola a terra prendendola per i capelli, tirandoli con forza, abbiano alla stessa procurato lesioni - refertate dai sanitari dell'Ospedale Gi. di Manduria "contusione cranica, escoriazione regione cervicale e frontale, escoriazione polso sx" con prognosi di giorni 12 - e che Me.Vi. e Fu.Fr., siano intervenuti in suo soccorso, tentando di allentare la presa dei due nei confronti della Ma. e che in tale contesto Me.Vi. abbia a sua volta subito percosse che abbiano a lui causato le lesioni refertate dai medici dell'Ospedale Gi. di Manduria, ovvero "trauma confusivo regione lombare" con prognosi di giorni 7.

Orbene, tale ricostruzione si fonda in primo luogo sulla circostanza che le dichiarazioni rese da Ma.Ce. e Me.Vi. sul punto, possano essere considerate credibili anche alla luce dei riscontri esterni alle stesse e ponendo a confronto le dichiarazioni rese con quelle di Me.Pa..

Invero, Me.Vi. e Ma.Ce. hanno riferito che a seguito del tamponamento, Me.Vi. era sceso per vedere cosa fosse successo dinanzi alla vettura del fratello, nel frattempo questo e la moglie avevano raggiunto Ma.Ce. che stava scendendo dall'abitacolo e che veniva trascinata fuori dai due che la tenevano per capelli, sovrastandola. Me.Vi. e Fu.Fr. nel tentativo di allontanare i due aggressori, tentarono di tirare via Me.Pa. e a quel punto, come dichiarato da Ma.Ce., questa era sovrastata da quattro persone.

Ora tale scena, trova riscontro, da un lato, nelle dichiarazioni di Di.Gi. che ha dichiarato di aver visto dalla finestra tutte le persone ammucchiate le une sulle altre e Ma.Ce. che gridava dal dolore perché la Pe. le stava tirando i capelli e le usciva sangue dalla fronte; dall'altro, nelle dichiarazioni rese da Mo.Ro., guardia giurata intervenuta nell'immediatezza, che ha riferito che udite le urla, vide Fu.Fr., che cercava di trattenere Me.Pa., il quale tirava i capelli a Ma.Ce., moglie del fratello Me.Vi., che era riversa a terra ed urlava dal dolore.

Tutti i testi quindi hanno descritto la circostanza conformemente a quanto dichiarato da Ma.Ce., lei era a terra, Pe. e Me.Pa. le tiravano i capelli, ed erano tutti avvinghiati.

Ma.Ce., invero, sul punto non ha aggiunto inutili dettagli sulle aggressioni perpetrate al marito, affermando che lei aveva perso i sensi e dunque non aveva potuto vedere cosa stesse accadendo. Sotto il profilo oggettivo, dunque, le sue dichiarazioni appaiono precise ed attendibili. Ma.Ce. non è caduta in contraddizione con quanto dalla stessa precedentemente dichiarato, atteso che nessuna contestazione le è stata mossa nel corso del suo esame. Invero, anche le domande poste dalla difesa nel nuovo esame sono state più incentrate sull'antefatto dell'episodio di lesioni, ovvero sul tragitto dal deposito ove era stato posto il camion dal Me.Vi. al luogo del tamponamento - in particolare se avessero o meno visto dal principio la panda grigia, se l'avessero riconosciuta, sul perché fosse passata dietro facendo stare avanti Fu.Fr.-, più che su quanto verificatosi in Via (...). Le dichiarazioni della persona offesa, rispetto all'evento lesivo, sono sempre state le medesime e come detto non sono stati aggiunti dettagli, pure utili all'imposizione accusatoria, che la stessa non poteva percepire stante la posizione in cui si trovava.

Del resto come detto, tale ricostruzione degli eventi trova un riscontro oggettivo in merito al verificarsi delle lesioni nel referto di pronto soccorso e soggettivo, quanto all'attribuibilità al Me.Pa. e alla Pe.Ma. nelle dichiarazioni di Mo. e Di..

Va precisato, sul punto, che la difesa di Me.Pa. ha chiesto al tribunale la trasmissione degli atti in relazione alle dichiarazioni rese dai testi Mo. e Di., dovendosi le stesse essere considerate non veritiere.

Tuttavia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese siano credibili ed attendibili.

In primis, quanto al Mo.Ro. non vi sono davvero ragioni che consentano di dubitare dello stesso. Da un punto di vista oggettivo le sue dichiarazioni sono state lineari, precise, non contraddittorie e certamente concordanti con quanto dichiarato in sede di sit, atteso che non sono state riscontrate difformità con quanto dichiarato ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto e il meccanismo delle contestazioni è stato utilizzato solo per rievocare momenti comunque secondari rispetto alla lite, come ad esempio il fatto che la Ma. una volta soccorsa dallo stesso fosse poi stata portata in una abitazione vicina.

Non ha reso mai versioni difformi del fatto ed inoltre, da un punto di vista soggettivo, non sono emersi rapporti di astio o rancore con nessuna delle parti in causa.

Preme poi rilevare che il teste non può essere certamente il "Mo.Gi." di cui ha parlato Me.Pa. nel corso del suo esame, atteso che è diverso il nome di battesimo del soggetto, unica certezza che aveva il Me., atteso che il cognome del soggetto che era presente e a cui aveva detto di riferire la verità non era a lui noto, sino a quando il difensore non ha rivolto la domanda su Mo.Gi..

Non vi sono margini per ritenere che per pregressi rapporti, Mo.Ro., una guardia giurata, abbia reso delle dichiarazioni non veritiere, accettando così le gravi conseguenze penali che discendono da una falsa dichiarazione.

Quanto al teste Di., invece, la difesa ha dedotto che vi fossero pregressi rapporti di astio, dovuti alla circostanza che il Di. avrebbe partecipato alla raccolta delle olive con Me.Vi. in un fondo di proprietà di Me.Pa. e che quest'ultimo lo avesse pertanto denunciato per furto. Nonostante la corposa produzione documentale della difesa e le numerose sentenze prodotte, tuttavia, nessuna di queste riguarda il Di., sicché allo stato - come peraltro

dallo stesso riferito - non si può argomentare su pregressi rapporti rancorosi del Di. nei confronti del Me.Pa., che possano giustificare delle affermazioni non veritiere.

Ciò detto in relazione alla credibilità, oggettiva e soggettiva, delle dichiarazioni rese dai testi Mo. e Di., che rappresentano riscontri esterni alle dichiarazioni rese da Ma.Ce. in primis e da Me.Vi., va detto che invece la versione di Me.Pa. appare inverosimile e smentita dalle predette dichiarazioni sotto diversi profili.

In primo luogo, perché Me.Pa. ha dichiarato che Ma.Ce. era sopra la moglie Pe.Ma. e le dava pugni. Tale circostanza non è stata riportata da nessuno dei testi presenti e tutti hanno riferito invece di come fosse la Ma.Ce. ad essere distesa a terra e sovrastata dalla Pe. e da Me.Pa. che le tiravano i capelli.

In secondo luogo perché il Me. ha dichiarato di essere stato buttato a terra, colpito con pugni e calci e di aver perso i sensi. Ebbene, se ciò fosse stato vero, atteso che sul luogo è intervenuta l'ambulanza, di certo sarebbero stati condotti in ospedale anche il Me.Fr., privo di sensi, e la moglie colpita con pugni. Invece, per quanto è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'unico soggetto soccorso immediatamente sia dai soggetti intervenuti, sia dagli operatori fu Ma.Ce. che in un primo momento venne portata presso un'abitazione vicina e poi soccorsa dall'ambulanza.

Peraltro, anche la narrazione sull'incipit della vicenda narrata dal Me. è apparsa alquanto contraddittoria. Dapprima ha dichiarato di aver seguito il camion avana perché la mattina aveva perpetrato il furto, lasciando intendere che l'inseguimento fosse necessario all'identificazione; poi successivamente ha dichiarato che invece i Carabinieri avevano identificato gli autori già la mattina e che seguiva il camion per vedere la targa per capire se avesse o meno la copertura assicurativa.

Quanto alle foto prodotte in giudizio, al di là della circostanza che non recano la data di quando sono state scattate - ma verosimilmente solo quelle della stampale stesse dimostrano che vi è stata una colluttazione, ma non implicano anche che Me.Pa. abbia subito passivamente, come da lui dichiarato. Inoltre, in atti sono state prodotte solo le richieste di cartella clinica del giorno 2.12.2010, ma non i referti di pronto soccorso o la cartella clinica stessa, sicché non si può sostenere se Me. e Pe. si siano recati in ospedale ed eventualmente quali prestazioni abbiano ricevuto e con quali esiti.

6. Ne consegue allora che in applicazione ai principi predetti, il Tribunale ritiene raggiunta la prova degli elementi costitutivi del reato di cui al capo b) dell'imputazione, ovvero di cui all'art. 582 e 585 c.p., (in relazione all'ultimo comma dell'art. 577 c.p., atteso il legame di parentela esistente tra le parti) ai danni di Me.Vi. e Ma.Ce., solo in riferimento alle condotte poste in essere da Me.Pa. e Pe.Ma..

Quanto all'elemento oggettivo, infatti, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, il Tribunale ritiene che i fatti debbano essere ricostruiti conformemente a quanto dichiarato da Ma.Ce. e Me.Vi. e che le lesioni siano provate dai referti di pronto soccorso in atti. Quanto all'elemento soggettivo, si noti, che per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17985 del 09/01/2009). L'elemento psicologico si rinviene dalle stesse modalità dell'azione così come sopra descritta, atteso che tirando i capelli di Ma.Ce. mentre era riversa a terra e le usciva sangue dalla fronte i coniugi Me. e Pe. erano certamente consci di causarle delle lesioni, come anche nel tirare calci a Me.Vi. che tentava di soccorrerla.

7. Quanto a Fu.Fr. la sua posizione è emersa chiaramente nel corso dell'istruttoria. Egli è intervenuti per separare il Me.Pa. e la Pe. da Ma.Ce., in soccorso a Me.Vi.. La circostanza che Fu.Fr. non abbia cagionato lesioni ad alcuno è stata dichiarata tanto da Me.Vi., quanto da Me.Pa., sicché si impone l'assoluzione del Fu. dal reato di cui al capo b).

8. Inoltre, da quanto sin qui esposto, discende che tutti gli imputati devono essere mandati assolti dal reato di cui al capo a), ritenendo come detto credibile che siano stati Me.Pa. e Fe.Ma. ad aggredire Ma.Ce. in primis, verosimilmente perché sentitisi pressati dalla presenza dei cognati e dal tamponamento giudicato volontario.

Invero, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per cui "ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa nè a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 11/12/2007).

Ne consegue che tutti gli imputati vanno assolti dal reato di rissa perché il fatto non sussiste.

9. Discorso diverso va invece affrontato in relazione al capo c) dell'imputazione, ovvero in relazione al reato di atti persecutori dal 2006 al 2010.

In questo caso la documentazione prodotta dalla difesa, unitamente all'assenza di riscontri esterni rispetto a quanto narrato dalle parti - come detto necessari attesa la loro qualità di dichiaranti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. -, conduce a ritenere che non vi sia prova della sussistenza dell'evento del reato ed in particolare di quello indicato nel capo di imputazione ovvero "il grave e perdurante stato di ansia e di paura", dunque dell'elemento

oggettivo dello stesso.

L'art. 612 bis c.p. punisce chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

E' necessario precisare che la ratio dell'art. 612 bis cod. pen. nel 2009 si rinviene nell'esigenza di predisporre un'adeguata tutela contro tutte quelle diverse ipotesi di maltrattamenti e condotte aggressive a cui le disposizioni codicistiche già esistenti non erano in grado di porvi rimedio.

Il reato di stalking, è un reato di danno e di evento per la cui integrazione è necessaria una condotta molesta o minatoria causativa di uno dei tre eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis cod. pen.

In particolare, la reiterazione di cui parla la norma, come più volte ha ribadito la Suprema Corte, può essere integrata da una cadenza frequentissima, anche quotidiana delle condotte persecutorie, che si spalmano nel corso di un ampio arco temporale, riconoscendo la sufficienza anche di due soli episodi a integrare il requisito della reiterazione, a condizione che siano denotate da una carica offensiva talmente incisiva, da esprimere quell'efficienza causale rispetto all'equilibrio emotivo e psicologico della vittima, che è il vero dato caratterizzante la fattispecie in esame.

La giurisprudenza però ha rilevato anche che "la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45648 del 23/05/2013). Peraltro, non basta un qualsiasi turbamento emotivo per ritenere sussistente l'evento del reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati psicologici, come per esempio una forte irritazione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46179 del 23/10/2013).

Ed allora, dovendo accertare tutti gli elementi del reato, al di là di ogni ragionevole dubbio, va detto che proprio per il clima emerso nel corso del dibattimento tra tutte le parti coinvolte, al di là della pur plausibile sussistenza di atteggiamenti molesti e comunque reciproci, non vi sia una prova certa della sussistenza di uno dei tre eventi richiesti dalla norma incriminatrice invocata.

Invero, sia Me.Vi. che Ma.Ce. hanno riferito di continue aggressioni verbali, ingiurie, persecuzioni sotto casa o nei terreni, di alcune aggressioni fisiche (come quella descritta dalla Ma. in riferimento alle minacce con uso del bastone o lancio di pietre da parte di Me.Pa.), tanto da causare stati d'ansia, paura per sé e le proprie figlie e il trasferimento dalla precedente abitazione.

A fronte di tali condotte moleste riferite da Me.Vi. e Ma.Ce., tuttavia, non vi sono elementi di riscontro ed anzi anche le stesse affermazioni rese da Ma.Ce. e Me.Vi. in riferimento alle conseguenze di tali azioni, appaiono alquanto esasperate. Ad esempio Ma.Ce. ha dichiarato di essersi trasferita dall'altra parte del mondo per evitare le persecuzioni dei cognati, ma in realtà si è trasferita all'intemo del medesimo Comune di Avetrana.

Inoltre, quanto all'evento del reato, le condotte a loro volta tenute dalle odierne parti civili, così come trasfuse nei procedimenti penali di cui alle sentenze prodotte dalla difesa di Me.Pa., danno contezza di come le aggressioni fossero reciproche e che dunque le odierne parti civili abbiano tenuto delle condotte incompatibili con "un grave e perdurante stato d'ansia".

Un simile turbamento emotivo avrebbe imposto certamente un comportamento diverso da quello rappresentato nelle sentenze e descritto anche dal teste Me.An., le cui dichiarazioni sul punto hanno trovato pieno riscontro nella produzione documentale.

Invero, Me.Vi. per fatti di violenza privata tentata e consumata ai danni del fratello Me.Pa., accertati nel 2007 e nel 2008, è stato condannato. Tale comportamento minaccioso è certamente incompatibile con uno stato di ansia e tensione cagionato dalle condotte altrui e di timore per la propria vita, atteso che era lo stesso Me.Vi. a cercare uno scontro con il fratello, minacciandolo finanche di morte. Ma.Ce. a sua volta è stata condannata per aver percosso la nipote Me. Maria Irene nell'agosto del 2006, proprio la data a partire dalla quale sarebbero iniziati gli episodi di stalking. Ed ancora è stata prodotta una sentenza di assoluzione per mancanza di prova dell'elemento soggettivo - con un accertamento dunque in merito a quello oggettivo - in merito ad un episodio di furto e minaccia perpetratati da Me.Vi. ai danni del fratello del novembre 2012, quindi per episodi anche successivi a quelli di cui si discute nel presente procedimento.

È evidente che il rapporto di astio e tensione tra le parti, in assenza di riscontri esterni, non consenta di ritenere provata la responsabilità degli odierni imputati sulla base delle sole dichiarazioni delle odierne parti civili, atteso che attesta un clima altamente conflittuale che di per sé cagiona a tutti i soggetti coinvolti certamente una forte irritazione, ma che proprio per 1 pronta reazione nei confronti dei presunti aggressori non cagiona quel perdurante e grave stato di ansia e di paura che caratterizza le vittime del reato di atti persecutori.

Peraltro, se è certamente vero che quanto al perdurante e grave stato d'ansia e di paura non è necessario che vi sia una prova tramite referti medici, purtuttavia va rilevato che le parti civili non hanno prodotto alcuna documentazione medica che attesti lo stato in cui versavano, pur avendo fatto riferimento a gravi conseguenze quali ad esempio attacchi cardiaci del Me.Vi..

Peraltro, quand'anche ci fossero stati, si ribadisce che ad avviso del Tribunale la norma non richiede che si sia verificato uno stato di ansia, o di tachicardia, ma che questo sia oltre che perdurante, anche grave. Per le ragioni già esposte, si ritiene che tutte le parti abbiano incrementato le conseguenze di molestie pur verificatesi, sicché non si ravvisano al di là di ogni ragionevole dubbio dati su cui sostenere che si sia verificato - si ribadisce nei termini di gravità richiesti dalla norma - l'evento indicato nel capo di imputazione.

10. Ed allora, come già rilevato, l'unico reato che possa dirsi provato all'esito dell'istruttoria dibattimentale è quello di lesioni di cui al capo b).

Va riconosciuta l'aggravante contestata, di cui all'art. 585 c.p. in relazione all'ultimo comma dell'art. 577 c.p., atteso il legame di parentela ed affinità sussistente tra gli imputai Me.Pa. e Pe.Ma. con le persone offese Ma.Ce. e Me.Vi..

Ad avviso del Tribunale, agli imputati possono essere concesse le attenuanti generiche e per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto vanno ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

Certamente la violazione più grave è quella posta in essere ai danni di Ma.Ce., stante la maggiore gravità delle conseguenze riportate. Le condotte lesive ai danni di Ma. Cesare a e Me.Vi. sono espressione di un medesimo disegno criminoso sicché si può riconoscere la continuazione tra le stesse.

11. Quanto al trattamento sanzionatorio, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo infliggere la pena di mesi sette di reclusione (p.b. per il reato più grave di cui all'art. 582 c.p. ai danni di Ma.Ce. pari a sei mesi di reclusione, aumentata di un mese di reclusione ex art. 81 c.p., per il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. ai danni di Me.Vi.)

Non possono, essere concessi né il beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendo emersi elementi positivi tali da potersi presumere che gli imputati si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati, stante il clima di astio e rancore emerso nel corso dell'istruttoria.

Inoltre, tanto il beneficio della sospensione condizionale della pena quanto quello della non menzione non possono essere concessi difettando i presupposti normativi in riferimento ai limiti di pena, atteso che la presente pena unitamente a quelle precedentemente inflitte agli odierni imputati supera il limite indicato dall'art. 163 e 175 c.p.

12. Inoltre, la condotta illecita posta in essere dagli imputati, ed oggetto della presente sentenza, è certamente produttiva di danni non patrimoniali risarcibili, sicché gli imputati Me.Pa. e Pe.Ma. devono essere, altresì, condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili che stante l'assenza di elementi certi per la sua quantificazione deve essere liquidata in separata sede.

13. Gli Imputati, inoltre, devono essere condannati a rifondere alle dette parte civile le spese di costituzione relative a questo grado di giudizio, spese che, tenuto conto della durata del processo e del grado di complessità dello stesso, nonché della nota spese documentata, possono liquidarsi nella somma complessiva di Euro 3.000,00, oltre a IVA e CAP come per legge e al 15% a titolo di rimborso spese generali.

Il carico di lavoro dei ruoli monocratico e collegiale in capo allo scrivente ha suggerito di indicare un termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letti gli arti. 533, 535 c.p.p.,

dichiara Me.Pa. e Pe.Ma. colpevoli dell'imputazione ascritta al capo b) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 585 c.p., li condanna alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. Cpp,

condanna Me.Pa. e Pe.Ma. al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione nel presente processo che si liquidano in Euro 3.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Me.Pa., Pe.Ma., Me.Vi., Ma.Ce. e Fu.Fr. del reato a loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Fu.Fr. dal reato a lui ascritto al capo b) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.,

assolve Me.Pa. e Pe.Ma. dal reato a loro ascritto al capo c), perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni 90.

Così deciso in Taranto il 27 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2020.